

SENTENZA Nr. 194 ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Aldo CRISCUOLO	-Presidente
dott. Umberto RANA	-Giudice
dott.ssa Francesca ALTRUI	-Giudice est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle procedure iscritte ai Nn. 27/11 e 146/11 R.G.Pre-Fall. aventi ad oggetto:
dichiarazione di fallimento di ".....", con sede in Perugia, Str. S'
Egidio Civitella D'Arna, fraz. Civitella D'Arna, P.I.

----- <> -----

- OMISSIS -

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

Dichiara

il fallimento della società ".....", con sede in Perugia, Str. S.
Egidio Civitella D'Arna, fraz. Civitella D'Arna, P.I.

Delega

allà procedura il Giudice dott.ssa Francesca Altrui.

FAL 100/2011 L

uou 5339

Rep 474

IF 27/11

Nomina

Curatore Il Rag. Luca Millucci

Dispone

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.


Ordina

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce

il giorno 15.2.2012 Ore 10,30 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

Dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 17/10/2011

Il Giudice Estensore

RESPONSABILE CANCELLERIA FALLIMENTARE
CAT
Dr. Lanfranco Lanari

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18/10/2011
IL CANCELLIERE

- all' Arch. Notore
- al Cur. 4
- all' Arch. Fichetti
- alle Cur. con P
- alle Ute Giudice

P/ 18.10.11

Estratto conforme all'originale
Perugia, 18.10.2011

Il Direttore Amministrativo
Dott. Lanfranco Lanari